

REPUBBLICA ITALIANA

- **COMUNE DI BOLOGNA** -

**ACCORDO INFRAPROCEDIMENTALE PER L'ESERCIZIO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA PRIORITARIAMENTE INDIRIZZATO A PERSONE CON DISABILITA'.
- "TAXI PRIORITARIO".**

Fra il **COMUNE DI BOLOGNA**, con sede in Bologna, in persona di
....., il quale interviene nella sua qualità di, in
esecuzione della Delibera di Giunta P.G. ____/2019, esecutiva ai
sensi e per gli effetti di legge (in prosieguo definito Comune)

e

il Sig. _____

e

organismo economico CAT/COTABO rappresentato da
_____(di seguito denominato centrale radio).

Premesso che:

- in esecuzione della delibera di Giunta Comunale Prog. N. 223136/2018 e dell'atto dirigenziale P.G.274391/2018 è stata bandita con atto P.G.274391/2018 una selezione , per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assegnazione a persone fisiche di 36 licenze speciali per l'esercizio del servizio taxi per il Comune di Bologna, di cui 6 licenze a titolo oneroso con carattere prioritarie disabili
- con determinazione n. 26166/2019 è stata approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione a titolo oneroso, di n. 28 licenze per l'esercizio del servizio taxi.

- L'accordo infraprocedimentale è finalizzato e propedeutico al rilascio delle licenze speciali come previsto dall'art. 11 della L. 241/90 e nel PGTU (Piano generale del Traffico Urbano) del Comune di Bologna.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e inquadramento

1. Il presente accordo è volto a disciplinare un servizio riservato in via prioritaria al trasporto di soggetti portatori di handicap anche grave (di seguito denominato prioritario) nell'area sovracomunale taxi ncc di Bologna.
2. Limitatamente a quanto regolato dal presente atto, per "soggetti portatori di handicap anche grave" devono intendersi persone con invalidità tale da rendere difficoltoso il passaggio dalla carrozzina al sedile e/o facenti uso di carrozzina elettrica e/o con schienale fisso ed alto.
3. Per quanto non previsto negli articoli che seguono, al servizio prioritario si applicano le disposizioni del "Regolamento unificato per la gestione del servizio sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente)".

Art.2 – Caratteristiche delle vetture

1. La vettura dovrà essere eco-compatibile (elettrica, ibrida, metano, GPL). **Non opera per queste licenze la deroga disposta, da ultimo, con Delibera di Giunta P.G. 353766/2017,** in quanto le ultime verifiche condotte sul mercato hanno evidenziato che sono

adesso disponibili nuovi modelli eco-compatibili allestibili per il trasporto disabili, con caratteristiche rispondenti al nuovo allegato tecnico.

2. Oltre le caratteristiche di cui agli artt. 40 e 41 del Regolamento unificato nonché del simbolo di accessibilità di cui all'art. 2 del D.P.R. 503/96, le vetture possono recare ulteriori simboli o diciture distintivi del servizio, da determinarsi con provvedimento del dirigente sentito il parere della Consulta Handicap.

3. Le caratteristiche tecniche di accessibilità per i disabili a cui devono conformarsi gli adattamenti delle vetture, sono quelle previste dalla normativa, in particolare la Direttiva Europea n. 2007/46/CE, nonché dalle apposite disposizioni dell'ufficio competente.

4. L'Amministrazione e le parti interessate oltre alle normative di cui al punto precedente, s'impegnano a rispettare l'elaborato tecnico (allegato al presente accordo quale parte integrante e sostanziale) contenente ulteriori caratteristiche che le vetture dovranno possedere per facilitare il trasporto dei disabili.

Art. 3 – Obblighi del conducente

1. Ad integrazione di quanto previsto al capo IX del Regolamento Unificato, i conducenti del servizio prioritario e le centrali Radio Taxi per la parte di propria competenza, hanno i seguenti obblighi:

- a. effettuare prioritariamente il trasporto di persone con disabilità, anche grave, dei loro familiari e accompagnatori;
- b. aderire ad una centrale Radio Taxi;

c. la centrale Radio Taxi prescelta organizza il servizio garantendo la priorità alle chiamate di persone disabili anche gravi, garantendo i seguenti standard:

- servizio reso entro un tempo massimo di 10/15 minuti nell'area urbana e 20/25 minuti nell'area extraurbana per le chiamate al momento 24 ore su 24, salvo causa di forza maggiore;
- -le modalità di evasione delle prenotazioni di servizio 24 ore su 24 negli orari prefissati;

d. è consentita l'adesione ad altra centrale Radio Taxi previo semplice aggiornamento del presente accordo;

e. dotarsi di POS per il pagamento con carta di credito o badge elettronico;

f. attraversare o sostare in zone pedonali, sia durante il viaggio di arrivo che nel viaggio di accompagnamento e durante le operazioni di salita e discesa del cliente con disabilità, qualora tale percorso corrisponda alla meta o al punto di partenza del cliente con disabilità oppure sia previsto dal percorso più breve;

g. fermare il tassametro per tutta la durata delle operazioni di salita e discesa del cliente con disabilità;

h. rilasciare sempre la ricevuta del trasporto al cliente con disabilità;

i. le centrali Radio Taxi, così come i Comuni competenti (area sovracomunale), garantiscono le più adeguate forme di pubblicità e di conoscenza del servizio stesso e del recapito telefonico;

j. il servizio viene organizzato garantendo la continuità dello stesso

con un numero adeguato di veicoli, per 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, attraverso un regime speciale di turni (riposi, ferie e malattie); si applicano in merito le norme di cui al capo XI del Regolamento unificato;

- k. i titolari non potranno svolgere il servizio con utenze non disabili al di fuori dell'area sovracomunale;

Art. 4- – Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza e l'autorizzazione sono trasferibili, alle condizioni di cui all'art. 27 del "Regolamento unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente)".
2. Il subentrante è vincolato alle norme contenute nel presente accordo che dovrà sottoscrivere al momento del subentro.

Art. 5- Costo e modalità di rilascio della licenza

1. La licenza ha il costo di € 175.000,00 che dovranno essere integralmente versati prima del rilascio della stessa, costituendo condizione per la sua validità.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato prima del rilascio del nulla-osta all'immatricolazione del veicolo, con le modalità impartite dall'ufficio competente, pena l'automatica decadenza dalla graduatoria.

Art. 6 – Penali

- 1) La centrale radio taxi è soggetta alla sanzione di € 200,00 in caso di violazioni del presente accordo, per l'inosservanza dell'art.3, in particolare:

➔ per mancata effettuazione del servizio di prenotazione e/o

assegnazione delle prenotazioni pervenute in relazione alla flotta associata disponibile ;

2. Il Tassista titolare di licenza con carattere prioritario disabili, per le violazioni al presente accordo risponde personalmente ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) € 50,00 in caso di Pos non mantenuto in perfetta efficienza;

b) € 50,00 in caso di mancato rilascio della ricevuta del trasporto al cliente con disabilità;

c) € 100,00 in caso di omesso fermo del tassametro per tutta la durata delle operazioni di salita e discesa del cliente con disabilità;

d) € 200,00 in caso di non effettuazione del servizio prioritario assegnato dalla centrale e accettato;

e) € 200,00 in caso di servizio svolto con utenze non disabili al di fuori dell'area sovracomunale

f) fino alla prevista revisione del "Regolamento Unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente)"- la risoluzione dell'accordo in caso di reiterate violazioni, con conseguente , sospensione della possibilità di esercizio della licenza.

Art. 7 – Controversie

1. La competenza, per eventuali vertenze giudiziarie derivanti dal presente atto, viene di comune accordo riconosciuta esclusiva del Tribunale di Bologna.

Art. 8 – Oneri fiscali

1. Il presente accordo infraprocedimentale ex art.11 Legge 241/90 non

è soggetto a registrazione, come disposto all'art.1 della Tabella di cui al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 9– Attivazione del Servizio

1. Il Servizio dovrà iniziare entro quattro (4) mesi dal rilascio della licenza, a pena di decadenza, detto termine potrà essere prorogato per un massimo di altri quattro (4) mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità temporanea per causa di forza maggiore, ad iniziare il servizio , così come previsto all'art. 26 del "Regolamento unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente)".

Art. 10 – Trattamento dati personali

1. L'Amministrazione Comunale provvede al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo n.679/2016 nonché dal D.Lgs. 33/2013 "Trasparenza", per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

2. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna.

3. Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

4. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti
sanciti dall'art.13 del Reg. EU 679/2016.

Letto, approvato e sottoscritto in data

Per il Comune di Bologna

Firma titolare Licenza

Centrale Radio
